



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Spese legali per attività stragiudiziale, danneggiato in materia dell'infortunistica stradale e diritto di surrogazione dell'assicuratore

Va confermato il principio secondo cui le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione. Tale principio è all'evidenza di carattere generale e prescinde quindi dalla posizione "debole" del danneggiato nella materia dell'infortunistica stradale, dovendosi peraltro rilevare che il diritto di surrogazione dell'assicuratore comporta che quest'ultimo subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale dell'assicurato. Il presupposto cardine per il riconoscimento delle spese di lite stragiudiziali è dunque quello del loro carattere necessario o quanto meno giustificato,

fermo restando che il fatto stesso che le trattative stragiudiziali si siano concluse con transazione, e non siano quindi sfociate in un giudizio, depone per l'utilità dell'assistenza legale prestate in tale sede.

NDR: in argomento si veda Cass. 14594/2005 e Cass. n. 12188/1998.

Tribunale di Milano, sentenza del 15.10.2020, n. 6374

...omissis...

Premesso in fatto quanto esposto nell'atto di citazione in appello e nella comparsa costitutiva della parte appellata, sentite nell'odierna discussione le parti, che si sono riportate alle note conclusive depositate nel termine assegnato, si motiva la sentenza, dandone contestuale lettura insieme al dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la formulazione delle seguenti osservazioni, che costituiscono concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Ritiene il Tribunale che l'impugnata sentenza n. 6399/18 del Giudice di Pace di Milano non sia meritevole di riforma, ma vada integralmente confermata, essendo immune da vizi logici o errori di diritto, oltre che frutto di una corretta valutazione della fattispecie oggetto di causa per come emergente dai documenti agli atti.

Si rammenta che con la predetta sentenza il Giudice di Pace di Milano ha condannato l'odierno appellante *omissis* alla refusione delle spese legali stragiudiziali sostenute da *omissis*, pari ad € 832,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, così accogliendo integralmente la domanda di quest'ultima, la quale aveva esercitato rivalsa nei confronti di *omissis* ai sensi dell'art. 125 C.d.A. rispetto all'importo versato in virtù di polizza kasko al proprio assicurato *omissis* per i danni subiti nel sinistro stradale *omissis*.

Ad avviso di questo Giudice non meritano condivisione gli argomenti spesi dall'appellante per sostenere la non rimborsabilità delle spese stragiudiziali sostenute dall'appellata per la natura intempestiva e non risolutiva dell'intervento dello studio legale *omissis*, che si sarebbe rivelato ininfluenza sulla transazione, raggiunta appena quattro giorni dopo con l'accettazione del bonifico trasmesso da UCI a copertura del 70% dell'importo richiesto.

Ed infatti il principio generale e basilare dal quale occorre prendere le mosse è quello efficacemente espresso dalla seguente massima della Suprema Corte: "Le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione." (Cass. n. 14594/2005).

Tale principio è all'evidenza di carattere generale e prescinde quindi dalla posizione "debole" del danneggiato nella materia dell'infortunistica stradale, dovendosi peraltro rilevare che il diritto di surrogazione dell'assicuratore comporta che quest'ultimo, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale dell'assicurato (cfr. Cass. n. 12188/1998).

Il presupposto cardine per il riconoscimento delle spese di lite stragiudiziali è dunque quello del loro carattere necessario o quanto meno giustificato, fermo restando che il fatto stesso che le trattative stragiudiziali si siano concluse con transazione, e non siano quindi sfociate in un giudizio, depone per l'utilità dell'assistenza legale prestate in tale sede.

Ebbene, nel caso di specie tale presupposto va ritenuto sussistente, non potendo essere escluso sic et simpliciter per la tempistica dell'accettazione della proposta

transattiva, che non può essere valutata ex post, ma va semmai valutata ex ante, dovendosi tenere in debito conto a tal fine non dello spatium deliberandi concesso dall'art. 125 co. 5 bis C.d.A. (tre mesi), ma delle modalità con le quali era stata formulata l'originaria richiesta di rimborso di *omissis* ad *omissis* in data 30.11.2016, là dove in calce si chiedeva la conferma via mail dell'avvenuto bonifico entro 60 giorni.

Tale ultimo termine appare ragionevole ai fini della verifica dell'intenzione di *omissis* di accedere integralmente alla richiesta di HD., la quale, evidentemente, dopo un'attesa di 68 giorni, ha ritenuto di poter presumere che la sua richiesta non sarebbe stata accolta nei termini in cui era stata formulata, donde la decisione di interessare un legale, affinché seguisse la vicenda, tutelando al meglio i propri interessi.

La circostanza che, pacificamente dopo l'intervento di tale legale - anche se solo pochi giorni dopo -, l'offerta formulata (pari al 70% della somma richiesta) sia stata valutata come soddisfattiva non vale a sminuire la necessità - o quanto meno l'utilità - dell'intervento dello studio legale *omissis*.

Invero detta necessità va valutata in astratto in base alla sussistenza di elementi di complessità della vicenda, che correttamente, ad avviso del Tribunale, sono stati ravvisati dal Giudice di Pace di Milano da un lato nella natura stessa del sinistro, avvenuto in Italia con il coinvolgimento di tre veicoli immatricolati ed assicurati all'estero, e dall'altro nella sua dinamica per come risultante dagli elementi probatori agli atti, tale da non rendere incontrovertibile la responsabilità esclusiva del sig. *omissis*. Da quanto innanzi consegue il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza n. 6399/18 del Giudice di Pace di Milano.

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo per le fasi introduttiva, di studio e decisoria (non può considerarsi quale fase di trattazione quella seguita alla irrituale richiesta e concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.), tenuto conto del valore della causa (fino a € 1.100,00) e della natura delle questioni trattate.

PQM

Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza *omissis* del Giudice di Pace di Milano; dichiara tenuto e condanna l'appellante *omissis* a rifondere all'appellata *omissis* le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 440,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge; dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-*quater* DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis DPR 115/2002.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

